



OGGETTO: Nuovo "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010"

N. o.d.g.: **02/01** | Rep. n. **208/2016** | Prot. n. **190844/2016** | UOR: **Servizio Ricerca**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X				Dott.ssa Katia Da Ros	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott. Gabriele Del Torchio				X
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig. Pietro Bean	X			
Prof. Roberto Vettor	X				Sig. Riccardo Michielan	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le Azioni strategiche 2016 contenute nel Piano Integrato della Performance 2016-2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2016, in particolare l'azione "Valorizzazione del ruolo dei Dipartimenti con assegnazione budget", che persegue l'obiettivo di incentivare l'autonomia dei Dipartimenti nelle decisioni strategiche di investimento in ricerca;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 18 aprile 2016, che ha approvato il documento di indirizzo "Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) – Linee guida per l'articolazione e la gestione del finanziamento";
- Considerato che attraverso il BIRD si persegue la finalità di ampliare la flessibilità nella gestione e nell'utilizzo dei fondi di Ateneo per la ricerca e di aumentare le possibilità di allocare risorse in funzione delle specifiche esigenze di sviluppo dei Dipartimenti;
- Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede che le Università disciplinino con proprio regolamento le modalità di conferimento degli assegni di ricerca;
- Visto il vigente "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca" - (DR 2307 del 07 agosto 2014);
- Preso atto della necessità di adeguare la normativa di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca al nuovo piano di finanziamento della ricerca di Ateneo e, in particolare, agli obiettivi perseguiti con il BIRD;
- Considerata l'opportunità di garantire certezza giuridica ai rapporti giuridici instaurati ai sensi del regolamento vigente fino al loro completo esaurimento;
- Esaminato il documento contenente il confronto tra il testo del regolamento vigente e del nuovo regolamento proposto, condiviso dalla Commissione Scientifica di Ateneo e dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento (Allegato n. 1/1-18);
- Preso atto che il Senato Accademico, con delibera rep. 80 nella seduta del 7 giugno 2016, ha espresso parere favorevole al "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010", apportando i seguenti emendamenti al testo:
 - Art. 4 - *Importo e durata*, comma 2, "Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili posticipate": cassare il termine "posticipate", con l'auspicio che vengano individuate soluzioni operative che permettano di ridurre la tempistica per la corresponsione delle somme;
 - Art. 7 - *Commissioni per la selezione*, comma 2: "La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, uno dei quali, di norma, è il Responsabile del progetto di ricerca al quale dovrà collaborare il titolare dell'assegno": cassare l'inciso "di norma" e inserire in sostituzione alla fine del comma la specifica "nel caso di selezione per assegni di tipo A";
 - Art. 10 - *Contratto e attività dell'assegnista*, comma 4: cassare l'ultimo periodo "Le suindicate attività dovranno essere preventivamente deliberate [...] del Responsabile della ricerca", demandando alle linee operative per gli incarichi didattici la disciplina dell'attività didattica degli assegnisti;



-
- Art. 22 - *Norme transitorie e finali*, comma 3: aggiungere alla fine del comma la specifica "fanno eccezione le previsioni di cui all'art. 10, commi 4 e 5, che si applicano anche ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento";
 - Ritenuto opportuno approvare il nuovo "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010" (Allegato n. 2/1-9), integrato con le modifiche di cui sopra;
 - Preso atto dei facsimile di bando per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A (Allegato 3/1-9) e di tipo B (Allegato 4/1-9);
 - Preso atto dei facsimile di contratto per il conferimento di assegni di ricerca di tipo A (Allegato 5/1-7) e di tipo B (Allegato 6/1-7);
 - Richiamato l'art. 44 dello Statuto di Ateneo;
 - Ritenuto opportuno, in considerazione della necessità di disporre di modelli omogeni per poter bandire gli assegni e stipulare i relativi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, approvare i facsimile di bando e contratto per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A e di tipo B, dando la possibilità alle Strutture (Dipartimenti/Centri) di integrare e/o modificare tali schemi con propria delibera del Consiglio;

Delibera

1. di approvare il nuovo "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, integrato con le modifiche proposte dal Senato Accademico di cui in premessa;
 2. di approvare i facsimile di bando e contratto per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A e di tipo B, che fanno parte integrante della presente delibera, dando la possibilità alle Strutture (Dipartimenti/Centri) di integrarli e/o modificarli con propria delibera del Consiglio.
-

TESTO A FRONTE

<p>REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEgni DI RICERCA (DR 2307 del 07/08/2014)</p> <p>VIGENTE</p>	<p>REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEgni DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010</p> <p>NUOVO</p>
<p>TITOLO I Finalità e modalità di attivazione</p>	<p>TITOLO I Finalità e modalità di attivazione</p>
	<p>Art. 1 - Definizioni</p> <p>1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per <u>Struttura</u>: i Dipartimenti e i Centri dell'Università degli Studi di Padova; - per <u>assegno di ricerca (o assegno)</u>: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività di ricerca svolta; - per <u>proroga del contratto</u>: il prolungamento dell'originario contratto, oltre il suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario; - per <u>rinnovo del contratto</u>: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca; - per <u>lettera di referenza</u>: una attestazione proveniente da un componente esperto della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;
<p>Art. 1 - Istituzione e finalità</p> <p>1. L'Università degli Studi di Padova (di seguito Università) può conferire</p>	<p>Art. 2 – Istituzione e finalità</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina, sulla base delle disposizioni di cui all'art.</p>

<p>assegni per la collaborazione o lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 alla quale si rimanda per quanto non esplicitamente prescritto nel presente Regolamento.</p> <p>2. Gli assegni sono conferiti per lo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti/Centri dell'Università di Padova (di seguito Strutture) ed, in particolare, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'esecuzione di progetti di ricerca autonomamente presentati dai candidati; b) la collaborazione a preordinate attività di ricerca o specifici progetti di ricerca già finanziati, derivanti anche da convenzioni con soggetti terzi. <p>3. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.</p>	<p>22 della Legge 240/2010 e ispirandosi alle linee guida contenute nella Carta Europea dei Ricercatori e di tutte le misure necessarie a promuovere pari opportunità di genere, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti agli assegnisti di ricerca.</p> <p>2. L'Università degli Studi di Padova (di seguito Università), attraverso le proprie Strutture, può conferire assegni per la collaborazione o lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, alla quale si rinvia per quanto non esplicitamente prescritto nel presente Regolamento.</p> <p>3. Gli assegni sono conferiti per lo svolgimento di attività di ricerca presso le Strutture e si distinguono in due categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assegni per la collaborazione a specifici progetti di ricerca definiti dalle Strutture (assegni di tipo A). b) assegni per l'esecuzione di progetti di ricerca autonomamente presentati dai candidati, nell'ambito delle aree scientifiche di interesse della struttura e conferiti secondo le modalità previste dall'art. 3 commi 2 e 4 (assegni di tipo B); <p>4. Per gli assegni di tipo A, l'attività del titolare dell'assegno è svolta sotto la supervisione di un Responsabile scientifico individuato dalla Struttura tra i docenti e ricercatori dell'Ateneo. I titolari di assegni di tipo B, per lo svolgimento delle attività di ricerca per cui sono stati finanziati, faranno riferimento al Direttore della Struttura e a un docente o ricercatore (Referente), dell'Ateneo.</p>
<p>Art. 2 - Tipologie di finanziamento e modalità di attivazione</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attivazione, i requisiti minimi di accesso, la durata e l'importo degli assegni di ricerca attivabili. In particolare, si distinguono:</p>	<p>ELIMINATO</p>

<p>a. <u>Assegni di ricerca Grant</u>: per la collaborazione o l'esecuzione di progetti finanziati interamente dalle Strutture nell'ambito di specifici programmi di ricerca che sono stati oggetto di valutazioni comparative nazionali o internazionali ovvero su programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti e approvati dal Consiglio della Struttura ove la ricerca si svolge;</p> <p>b. <u>Assegni di ricerca (post-doc) Junior</u> per la continuazione post dottorale della formazione alla ricerca mediante la collaborazione a programmi di ricerca già finanziati e a ciò destinati proposti da docenti/ricercatori dell'Ateneo: tali assegni si avvalgono di contributi a carico del bilancio universitario previa presentazione di un progetto da parte di docenti/ricercatori dell'Ateneo;</p> <p>c. <u>Assegni di ricerca (post-doc) Senior</u>: per la maturazione scientifica post dottorale mediante l'esecuzione di progetti di ricerca innovativi e di eccellenza proposti dai candidati stessi; tali assegni sono a totale carico di fondi del Bilancio Universitario.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p>Procedure di selezione per il conferimento degli Assegni di Ricerca Grant</p>	<p>Suddivisione in titoli non necessaria in quanto non prevista la distinzione fra Grant/Junior e Senior</p>
<p><i>Art. 3 - Modalità di attivazione degli Assegni di ricerca Grant</i></p> <p>1. Gli assegni di ricerca che trovano completa copertura finanziaria su progetti di ricerca di Ateneo o su progetti nazionali o internazionali che sono stati oggetto di valutazioni comparative ovvero che sono stati approvati dal Consiglio della Struttura sede della ricerca possono essere banditi, con le scadenze previste dal Responsabile Scientifico del progetto e con i vincoli temporali previsti dal progetto stesso.</p> <p>2. L'attivazione dell'assegno avviene su iniziativa del titolare dei fondi e nel rispetto delle norme previste dal presente Titolo in ordine alle procedure di selezione e di valutazione, alla pubblicità dei bandi e degli atti relativi. L'attivazione dell'assegno è deliberata dal Consiglio della Struttura che si</p>	<p><i>Art. 3 - Tipologia di finanziamento, modalità di attivazione e conferimento degli assegni di ricerca</i></p> <p>1. Gli assegni di ricerca possono essere attivati se trovano completa copertura finanziaria con fondi della Struttura destinati ad attività di ricerca o provenienti da progetti di ricerca finanziati, anche parzialmente, da enti esterni nazionali o internazionali. Essi sono approvati dal Consiglio della Struttura sede della ricerca. L'attivazione degli assegni può essere disposta, in qualunque momento, con le scadenze previste dal Responsabile Scientifico del progetto o dal Direttore della Struttura e con i vincoli temporali previsti dal progetto stesso.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'attivazione della</p>

<p>impegna a trasferire all'amministrazione centrale dell'Università l'importo relativo al contratto.</p> <p>3. Il presente articolo, previa approvazione della Struttura presso la quale l'assegnista opererà, si applica anche nel caso in cui la copertura finanziaria dell'assegno sia garantita:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. da un ente esterno il cui progetto di ricerca preveda l'attivazione di assegni di ricerca presso l'Università, previa pubblicazione di apposito bando di selezione; b. da procedure di selezione comparativa, espletate da organismi nazionali ed internazionali, che prevedano l'attribuzione di uno specifico contratto con il candidato selezionato: in questo caso non si dovrà procedere ad una nuova selezione e non si applicano pertanto gli articoli da 5 a 9 ad esclusione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7. <p>4. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale che comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca sono a carico delle Strutture che hanno bandito l'assegno</p>	<p>procedura per il conferimento dell'assegno avviene su iniziativa del titolare dei fondi, il quale, potrà chiedere di avviare una delle seguenti procedure selettive per il conferimento di assegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per gli assegni di tipo A: pubblicazione di un bando relativo ad uno specifico progetto di ricerca individuato dalla Struttura; b) per gli assegni di tipo B: pubblicazione di un bando, nell'ambito delle aree scientifiche di interesse della Struttura, finalizzato alla presentazione da parte dei candidati di autonomi progetti di ricerca; <p>3. L'attivazione dell'assegno è deliberata dal Consiglio della Struttura che, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento sulle procedure di selezione e di valutazione, sulla pubblicità dei bandi e degli atti relativi definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tipologia, le modalità e i criteri di selezione; b) la durata dell'assegno (minimo 12 e massimo 36 mesi); c) il progetto o il settore di ricerca o l'area scientifica di interesse; d) l'importo dell'assegno al netto degli oneri a carico Ente; e) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto inclusi gli oneri a carico Ente; f) il nominativo del Responsabile scientifico (se assegni di tipo A) o le modalità di nomina del Referente (se assegni di tipo B); g) i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di valutazione dei titoli e delle prove che comprendono necessariamente l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e, per gli assegni di tipo B, della qualità del progetto proposto; <p>4. Il Consiglio della Struttura può altresì deliberare di conferire un assegno di ricerca di tipo B ai vincitori di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, da altri Enti internazionali o nazionali, notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica nel finanziamento di progetti di</p>
--	--

	<p>ricerca e innovazione, i quali emanano propri bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici. In questo caso il Consiglio della Struttura potrà conferire l'assegno di ricerca (tipo B) al vincitore della selezione, secondo le regole condivise con l'ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato.</p>
<p>Art. 4 - Importo e durata</p> <p>1. L'importo, al lordo degli oneri a carico del beneficiario, dovrà essere compreso tra il limite minimo fissato dal MIUR e il 130% di tale limite in relazione ai requisiti e alle competenze richieste e alla complessità dell'attività da svolgere.</p> <p>2. Deroghe al limite previsto al comma 1 del presente articolo saranno possibili nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. qualora l'assegno di ricerca sia attivato su programmi di ricerca o formazione alla ricerca, finanziati o cofinanziati da enti nazionali o internazionali, la cui normativa specifica preveda in modo inderogabile la determinazione dell'importo da corrispondere; b. qualora l'assegno di ricerca sia attivato su programmi/progetti di ricerca, finanziati o cofinanziati da enti nazionali o internazionali, che presuppongano quale unico criterio di selezione l'eccellenza dei soggetti selezionati dall'ente terzo finanziatore e del relativo progetto di ricerca, di cui il soggetto selezionato sia il Responsabile Scientifico; c. qualora l'assegno di ricerca sia attivato su programmi/progetti pluriennali di ricerca, finanziati o cofinanziati da enti nazionali o internazionali, di alta complessità, nei quali i requisiti richiesti all'assegnista siano, oltre al dottorato, una pluriennale esperienza, una riconosciuta reputazione nella comunità scientifica di riferimento, una riconosciuta capacità di condurre 	<p>Art. 4 - Importo e durata</p> <p>1. L'importo degli assegni viene stabilito dal Consiglio della struttura, nel rispetto dell'importo minimo previsto con decreto MIUR, in rapporto ai requisiti di accesso fissati, alla complessità del progetto di ricerca, alla professionalità richiesta e alle attività da svolgere.</p> <p>2. Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili posticipate.</p> <p>3. La durata dell'assegno deve essere compresa entro quella del programma di ricerca, con un limite minimo di un anno e massimo di tre anni. e con termine dell'assegno non oltre 6 mesi rispetto alla scadenza del progetto stesso. Previa verifica di compatibilità con le regole di rendicontazione poste dagli enti finanziatori, gli assegni di ricerca possono essere prorogati e/o rinnovati dal Consiglio della Struttura solo se finalizzati alla prosecuzione dei progetti di ricerca nel cui ambito sono stati attivati.</p> <p>4. Il rapporto contrattuale con il titolare dell'assegno è regolato dal presente Regolamento e dalle norme specifiche del fondo di finanziamento su cui l'assegno è stato attivato.</p>

<p>progetti di ricerca in modo autonomo.</p> <p>Altre eventuali deroghe al limite previsto al comma 1 del presente articolo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili posticipate a cura dell'amministrazione centrale dell'Università.</p> <p>4. La durata dell'assegno deve essere compresa entro quella del programma di ricerca, con un limite minimo di un anno e massimo di tre anni. Il rapporto contrattuale con il titolare dell'assegno è regolato dal presente Regolamento e dalle norme specifiche del fondo di finanziamento su cui l'assegno è stato attivato.</p>	
<p>Art. 5 - Bando di selezione</p> <p>1. Il conferimento degli assegni Grant avviene mediante valutazione comparativa dei candidati.</p> <p>2. Il Direttore della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca provvede all'emanazione del bando di selezione che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione del progetto di ricerca e del relativo responsabile scientifico; - la specificazione dei titoli dei candidati e dell'area scientifica su cui dovranno vertere i titoli stessi; - l'indicazione dell'importo annuo dell'assegno, al netto degli oneri a carico dell'ente; - dettagliate informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. <p>3. Il bando di selezione è pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e contestuale pubblicazione sul sito internet della Struttura che lo ha emanato, sul sito del Ministero e dell'Unione Europea.</p> <p>4. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale</p>	<p>Art. 5 – Bando di selezione</p> <p>1. Il Direttore della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca provvede all'emanazione del bando di selezione che, ispirandosi ai principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e ai relativi documenti di indirizzo (es. OTM-R - Open Transparent Merit-based Recruitment of researcher, ...) deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione del progetto di ricerca e del relativo Responsabile scientifico (assegni tipo A) ovvero l'area scientifica di ricerca di interesse della Struttura (assegni tipo B); - i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, stabiliti dal Consiglio della Struttura, che comprendono necessariamente l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e, per gli assegni di tipo B, della qualità del progetto proposto; - l'indicazione dell'importo annuo dell'assegno, al netto degli oneri a carico dell'ente; - dettagliate informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

<p>dell'Università decorrono da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.</p> <p>5. L'importo dell'assegno, indicato nel bando di selezione, resterà invariato per l'intera durata del contratto, fatte salve eventuali disposizioni normative e di legge.</p>	<p>- i termini e le modalità di presentazione delle domande.</p> <p>2. Il bando di selezione è pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e contestuale pubblicazione sul sito internet della Struttura che lo ha emanato, sul sito del Ministero e dell'Unione Europea.</p> <p>3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università decorrono da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.</p> <p>4. L'importo dell'assegno, indicato nel bando di selezione, resterà invariato per l'intera durata del contratto, fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute.</p>
<p>Art. 7 – Requisiti soggettivi</p> <p>1. Possono partecipare alla selezione i laureati con laurea specialistica/magistrale e i laureati del vecchio ordinamento in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico-professionale nell'area scientifica connessa all'attività di ricerca oggetto della collaborazione. Il titolo dovrà essere posseduto alla data di scadenza del bando.</p> <p>2. Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, alla laurea specialistica/magistrale da parte della Commissione giudicatrice, Analogamente nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, non può essere destinatario degli assegni di ricerca il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico</p>	<p>Art. 6 – Requisiti soggettivi</p> <p>1. I requisiti per la partecipazione alla selezione sono definiti dal Consiglio della Struttura nel rispetto dell'art. 22 della legge 240/2010.</p> <p>2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p> <p>3. Il Consiglio della Struttura potrà stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale</p>

<p>sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p> <p>4. Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al precedente comma, deve essere posto in aspettativa senza assegni dall’Amministrazione di appartenenza per la durata della collaborazione alla ricerca a decorrere dalla data di inizio delle attività.</p> <p>5. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p> <p>6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La Struttura che ha emanato il bando può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.</p>	<p>ai fini dell'attribuzione degli assegni.</p> <p>4. Potranno inoltre essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.</p> <p>5. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.</p> <p>6. Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, alla laurea specialistica/magistrale da parte della Commissione giudicatrice, Analogamente, nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice.</p> <p>7. Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, deve essere posto in aspettativa senza assegni dall’Amministrazione di appartenenza per la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio delle attività.</p> <p>8. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui si sia usufruito dell’assegno in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p> <p>9. Non possono essere conferiti assegni di ricerca a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.</p>
--	--

	10. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La Struttura che ha emanato il bando può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti.
<p>Art. 6 – Commissioni per la selezione</p> <p>1. Il Consiglio della struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca designa i componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori esperti del settore in cui sarà svolta l'attività di collaborazione.</p> <p>2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri uno dei quali è il Responsabile del progetto di ricerca al quale dovrà collaborare il titolare dell'assegno.</p> <p>3. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca.</p> <p>4. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori formulando un'apposita graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato.</p> <p>5. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria sono approvati con decreto del direttore della Struttura che ha bandito l'assegno.</p>	<p>Art. 7 – Commissioni per la selezione</p> <p>1. Il Consiglio della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca designa i componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori esperti del settore in cui sarà svolta l'attività di ricerca, ispirandosi ai principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e ai successivi documenti di indirizzo (es. OTM-R, ...).</p> <p>2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, uno dei quali, di norma, è il Responsabile del progetto di ricerca al quale dovrà collaborare il titolare dell'assegno.</p> <p>3. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca.</p> <p>4. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori formulando un'apposita graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato.</p> <p>5. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria sono approvati con decreto del Direttore della Struttura che ha bandito l'assegno.</p>
<p>Art. 8 - Procedure di selezione</p> <p>1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico – professionale e della produttività scientifica. Potrà inoltre essere oggetto di valutazione anche un colloquio, effettuato eventualmente anche con modalità a distanza attraverso idonei supporti informatici, purché sia riconosciuta con certezza l'identità del candidato, da verificarsi anche all'atto della stipula del contratto, e sia garantito il corretto svolgimento e la pubblicità della prova. Nel caso in cui la selezione non preveda il colloquio, il candidato dovrà allegare alla domanda due lettere di</p>	<p>Art. 8 - Procedure di selezione</p> <p>1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e, solo per gli assegni di tipo B, della qualità del progetto proposto. Potrà inoltre essere oggetto di valutazione anche un colloquio, effettuato eventualmente anche con modalità a distanza attraverso idonei supporti informatici, purché sia riconosciuta con certezza l'identità del candidato, da verificarsi anche all'atto della stipula del contratto, e sia garantito il corretto svolgimento e la pubblicità della prova. Nel caso in cui la selezione non preveda il colloquio, il</p>

<p>presentazione di docenti o ricercatori di Università italiane o straniere o di istituti di ricerca.</p> <p>2. Per la valutazione comparativa dei candidati, la commissione dispone di cento punti, di cui.</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i titoli – laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero): fino a 30 punti (di cui 20 punti se in possesso di titolo di dottore di ricerca pertinente all'ambito di ricerca del progetto); - per curriculum scientifico pertinente: svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero): fino a 20 punti; - per pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato: fino a 20 punti; - per il colloquio o per le lettere di presentazione: fino a 30 punti. <p>3. Per l'inserimento nella graduatoria, i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 50. In caso di parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.</p> <p>4. La condizione di essere collocato in graduatoria in una procedura di valutazione non costituisce titolo per successive procedure di valutazione.</p> <p>5. Le procedure di valutazione comparativa si concludono con un decreto del Direttore della Struttura che ha emanato il bando, che approva gli atti della selezione e la graduatoria generale di merito per l'attribuzione dell'assegno di ricerca.</p>	<p>candidato dovrà allegare alla domanda due lettere di referenza.</p> <p>2. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti da ripartire, sulla base di quanto stabilito nel bando, tra le seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titoli: laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero). Nel caso in cui il titolo dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni; - curriculum scientifico-professionale: svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero) pertinenti all'attività di ricerca oggetto del bando; - produttività scientifica: quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato; - progetto di ricerca (solo per gli assegni di tipo B): qualità, grado di innovazione, fattibilità e sostenibilità del progetto e coerenza con il profilo del proponente; - colloquio e/o per le lettere di referenza. <p>Il bando può prevedere che alcuni aspetti delle candidature siano valutati da esperti revisori di elevata qualificazione esterni all'Università.</p> <p>3. Per l'inserimento nella graduatoria, i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 50.</p> <p>4. La condizione di essere collocato in graduatoria in una procedura di</p>
---	--

	<p>valutazione non costituisce titolo per successive procedure di valutazione. In caso di parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.</p> <p>5. Le procedure di valutazione comparativa si concludono con un decreto del Direttore della Struttura che approva gli atti della selezione e la graduatoria generale di merito per l'attribuzione dell'assegno di ricerca.</p> <p>6. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.</p>
<p>Art. 9 - Termini per le selezioni e inizio dell'attività</p> <p>1. Entro tre mesi dalla scadenza del bando devono essere completate le procedure di selezione per il conferimento dell'assegno e l'inizio attività del vincitore. L'attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto che ha decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla stipula.</p> <p>2. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati con la Struttura che ha bandito l'assegno.</p> <p>3. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.</p> <p>4. Qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato dalla Struttura si procederà allo scorrimento della graduatoria.</p>	<p>Art. 9 - Termini per le selezioni e inizio dell'attività</p> <p>1. Entro sei mesi dalla scadenza del bando devono essere completate le procedure di selezione per il conferimento dell'assegno e l'inizio attività del vincitore. L'attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto che ha decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla stipula.</p> <p>2. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati con la Struttura che ha bandito l'assegno.</p> <p>3. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.</p> <p>4. Qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato dalla Struttura si procederà allo scorrimento della graduatoria.</p>
<p>TITOLO III - Procedure di selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca Junior</p>	<p>TITOLO III - Procedure di selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca Junior (ELIMINATO)</p>
<p>TITOLO IV - Procedure di selezione per il conferimento degli Assegni di</p>	<p>TITOLO IV - Procedure di selezione per il conferimento degli Assegni di</p>

ricerca Senior	ricerca Senior (ELIMINATO)
TITOLO V Rapporto contrattuale	TITOLO II Rapporto contrattuale
<p>Art. 23 – Contratto e attività dell’assegnista</p> <p>1. Non si può procedere alla stipula del contratto con il vincitore della selezione qualora il candidato abbia un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.</p> <p>2. Il titolare di assegno è tenuto a svolgere integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto; tale attività deve essere a carattere continuativo e non meramente occasionale.</p> <p>3. I compiti dei titolari degli assegni di cui al presente regolamento sono determinati dal contratto individuale di collaborazione. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>4. Il contratto deve prevedere lo svolgimento di una specifica attività ricerca, ovvero la collaborazione ad un programma di ricerca o di una fase di esso e non deve configurarsi come mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca.</p> <p>5. Il titolare di assegno può svolgere attività didattica fino a un massimo complessivo di 50 ore annuali anche retribuite purché tali attività non interferiscano con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca.</p> <p>L’attività didattica si può configurare secondo le seguenti tipologie:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. integrativa e di supporto (esercitazioni, seminari, assistenza in laboratori); l'attività va documentata redigendo, in un apposito registro, un diario sintetico sottoscritto dall'assegnista e dal</p>	<p>Art. 10 – Contratto e attività dell’assegnista</p> <p>1. Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, le principali attività di ricerca affidate, i compiti e il trattamento economico e previdenziale spettante.</p> <p>2. Il titolare di assegno è tenuto a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto; tale attività deve essere a carattere continuativo e non meramente occasionale.</p> <p>3. Il contratto deve prevedere lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, ovvero la collaborazione ad un programma di ricerca o ad una fase di esso, ispirandosi all’obiettivo di supportare lo sviluppo professionale dell’assegnista. Il contratto non deve perciò configurarsi come mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca.</p> <p>4. L’attività didattica può essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo per l’attribuzione di incarichi didattici, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca. Le suindicate attività dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio di Dipartimento, previo consenso del titolare di assegno e previa autorizzazione del Responsabile della ricerca.</p> <p>5. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l’assegno di ricerca solo previa autorizzazione del Consiglio della Struttura, su parere motivato del Responsabile scientifico dell’assegno o del Direttore della Struttura, previa verifica che tale attività non comporti conflitto di interessi con le attività del Dipartimento e non pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività di ricerca, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione</p>

<p>responsabile ufficiale del corso;</p> <p>b. partecipazione a commissioni d'esame di profitto in qualità di cultore della materia, tale attività non potrà essere retribuita;</p> <p>c. attività di tutorato ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per attività di tutorato.</p> <p>Le suindicate attività dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio di Dipartimento, previo consenso del titolare di assegno e previa autorizzazione del responsabile della ricerca.</p> <p>6. Il titolare di assegno può svolgere attività a favore di spin off ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 297/99, previa autorizzazione del responsabile della ricerca.</p> <p>7. Previa autorizzazione del responsabile della ricerca e del Direttore della struttura ove il progetto si svolge, il titolare di assegno di ricerca può svolgere collaborazioni occasionali o continuative con enti o aziende esterne all'Ateneo, purché l'ulteriore attività svolta:</p> <p>a. sia compatibile con lo svolgimento dell'attività di ricerca per la quale l'assegnista è stato reclutato;</p> <p>b. non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell'assegno e con le altre attività di ricerca del Dipartimento;</p> <p>c. non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'Ateneo.</p>	<p>previste dall'ente finanziatore.</p> <p>6. L'assegnista è tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, dal Codice di comportamento, dal Codice etico dell'Università degli Studi di Padova e dalla normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>
<p>Art. 24 – Accesso alle strutture ospedaliere</p> <p>1. Per gli assegni conferiti per programmi di ricerca di tipo clinico da svolgersi presso strutture convenzionate con le Aziende Ospedaliere, è necessario dare preventiva comunicazione al Direttore Generale dell'Azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, che avviene sotto la responsabilità assistenziale del Direttore della clinica o del servizio.</p>	<p>Art. 11 – Accesso alle strutture ospedaliere</p> <p>1. Per gli assegni conferiti per programmi di ricerca di tipo clinico da svolgersi presso strutture convenzionate con le Aziende Ospedaliere, è necessario dare preventiva comunicazione al Direttore Generale dell'Azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, che avviene sotto la responsabilità assistenziale del Direttore della clinica o del servizio.</p>
<p>Art. 25 – Incompatibilità</p>	<p>Art. 12 – Incompatibilità</p>

<p>1. Non è ammesso il cumulo con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.</p> <p>2. Non è ammessa l'iscrizione alle Scuole di Specializzazione. Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate ai sensi di specifiche disposizioni normative si applica la sospensione del corso degli studi fino al termine dell'assegno.</p> <p>3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.</p> <p>4. Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, con l'eccezione prevista dall'art. 7 comma 4 o dall'art. 14 comma 4; b. l'esercizio professionale di lavoro autonomo, anche in forma societaria o associativa, salvo casi specifici autorizzati dal Responsabile della ricerca; c. contratti stipulati con l'Università di Padova ad esclusione di eventuali collaborazioni occasionali per attività di ricerca, autorizzate dal Responsabile della ricerca, o dei contratti previsti al precedente articolo 23. <p>5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Università.</p>	<p>1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui a comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010.</p> <p>2. Non è ammesso il cumulo con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.</p> <p>3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Università.</p>
<p>Art. 26 – Segretezza e proprietà intellettuale</p> <p>1. Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati e l'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.</p> <p>2. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni</p>	<p>Art. 13 – Segretezza e proprietà intellettuale</p> <p>1. Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati. L'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.</p> <p>2. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni</p>

<p>realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università degli studi di Padova, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell'Università.</p>	<p>realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell'Università.</p>
<p>Art. 27 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.</p> <p>2. L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo</p>	<p>Art. 14 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo</p> <p>1. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali gravanti sul contratto nella misura stabilita dalla leggi vigenti.</p> <p>2. L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo.</p> <p>3. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie sopravvenute a carattere nazionale che comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca saranno a carico delle Strutture che hanno conferito l'assegno.</p>
<p>Art. 28 – Norme sulla sicurezza</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il collaboratore è equiparato al "lavoratore" e pertanto si dovranno applicare le disposizioni normative previste per quest'ultimo in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro.</p>	<p>Art. 15 – Norme sulla sicurezza</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il collaboratore è equiparato al "lavoratore" e pertanto si dovranno applicare le disposizioni normative previste per quest'ultimo in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro.</p>
<p>Art. 29 - Trattamento di missione</p> <p>1. Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi del responsabile della ricerca o sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal Regolamento</p>	<p>Art. 16 - Trattamento di missione</p> <p>1. Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi del responsabile della ricerca o sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal Regolamento</p>

di Ateneo per le missioni.	di Ateneo per le missioni.
<p>Art. 30 - Sospensione</p> <p>1. E' prevista la sospensione del contratto per maternità e grave e documentata malattia fermo restando che, le predette cause di sospensione, provocano, ove non sia diversamente previsto dal contratto, il rinvio della scadenza del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione.</p>	<p>Art. 17 - Sospensione e proroga</p> <p>1. E' prevista la sospensione del contratto per maternità e grave e documentata malattia fermo restando che, le predette cause di sospensione, provocano, ove non sia diversamente previsto dal contratto, la proroga del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione.</p> <p>2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità.</p>
<p>Art. 31 – Recesso</p> <p>1. Il recesso dal contratto può essere esercitato dal titolare di assegno o dall'Università.</p> <p>2. In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a darne comunicazione all'altra con un preavviso di almeno 30 giorni.</p> <p>3. In caso di mancato preavviso da parte del titolare di assegno, l'Università può trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non dato ovvero al maggiore importo stabilito nel contratto.</p> <p>4. Il recesso dal contratto da parte dell'Università è disposto con provvedimento del Rettore, previa deliberazione della Struttura di riferimento su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal Responsabile scientifico della ricerca.</p> <p>5. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alla Struttura che li ha messi a disposizione (Bilancio d'Ateneo – capitolo specifico – o fondo di ricerca del responsabile del progetto).</p>	<p>Art. 18 – Recesso</p> <p>1. Il recesso dal contratto può essere esercitato dal titolare di assegno o dall'Università.</p> <p>2. In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a darne comunicazione all'altra con un preavviso di almeno 30 giorni.</p> <p>3. In caso di mancato preavviso da parte del titolare di assegno, l'Università può trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non dato ovvero al maggiore importo stabilito nel contratto.</p> <p>4. Il recesso dal contratto da parte dell'Università è disposto con provvedimento del Direttore, previa deliberazione della Struttura su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal Responsabile scientifico della ricerca o dal Referente.</p> <p>5. In caso di recesso, i fondi non spesi restano nella disponibilità della Struttura.</p>
<p>Art. 32 – Risoluzione per inadempimento</p>	<p>Art. 19 – Risoluzione per inadempimento</p>

<p>1. Nei casi di gravi inadempienze, il docente responsabile ovvero il Direttore della Struttura contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della Struttura, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.</p>	<p>1. Nei casi di gravi inadempienze, il Responsabile scientifico della ricerca, il Referente o il Direttore della Struttura, contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della Struttura, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.</p>
<p>Art. 33 – Rinnovo del contratto</p> <p>1. Il contratto potrà essere rinnovato, una sola volta per la durata di un anno, qualora la prosecuzione della collaborazione all'attività di ricerca sia strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere.</p> <p>2. Il rinnovo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, della fondatezza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo e della copertura finanziaria con fondi propri della struttura stessa, previa valutazione da parte della competente Commissione Scientifica di Area dell'attività svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso.</p> <p>3. Il Responsabile della ricerca dovrà far pervenire la richiesta di rinnovo all'ufficio competente dell'amministrazione centrale almeno due mesi prima della naturale scadenza del contratto.</p> <p>4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni.</p>	<p>Art. 20 – Rinnovo del contratto</p> <p>1. Il contratto potrà essere rinnovato, una sola volta per la durata di un anno, qualora la prosecuzione dell'attività di ricerca sia strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere.</p> <p>2. Il rinnovo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, della fondatezza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo e della copertura finanziaria con fondi propri della Struttura stessa.</p> <p>3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni.</p>
<p>Art. 34 – Verifica dell'attività dell'assegnista</p> <p>1. Alla conclusione del primo anno di attività il titolare dell'assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del Responsabile della ricerca verrà</p>	<p>Art. 21 – Verifica dell'attività dell'assegnista</p> <p>1. Le modalità di verifica dell'attività dei titolari di assegni sono stabilite dal Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, tenuto conto anche delle regole del fondo su cui è stato attivato e garantendo in ogni caso l'adeguatezza della verifica.</p>

<p>valutata dal Consiglio della Struttura sede della ricerca.</p> <p>2. La valutazione negativa dell'attività svolta dall'assegnista, sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Università.</p> <p>3. Alla conclusione dell'assegno il titolare dello stesso deve presentare al Direttore della struttura di afferenza una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti. La relazione finale, accompagnata dai pareri del Responsabile della ricerca e del Direttore della struttura, verrà trasmessa al "ufficio competente" dell'Amministrazione Centrale e valutata dalla competente Commissione Scientifica di Area.</p> <p>4. Le modalità di verifica dell'attività dei titolari di assegni Grant sono stabilite dal Dipartimento che ha emanato il bando.</p>	<p>2. In mancanza, alla conclusione di ogni anno di attività il titolare dell'assegno deve presentare una relazione al Direttore della Struttura di afferenza, nella quale sono illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del Responsabile della ricerca o del Referente verrà valutata dal Consiglio della Struttura.</p> <p>3. La valutazione negativa dell'attività svolta dall'assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, da parte dell'Università.</p> <p>4. Alla conclusione dell'assegno il titolare dello stesso deve presentare al Direttore della Struttura una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti.</p>
<p>TITOLO VI Norme transitorie e finali</p>	<p>TITOLO III Norme transitorie e finali</p>
<p>Art. 35 - Norma transitoria</p> <p>1. L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione dei regolamenti inerenti le medesime materie in precedenza adottati</p>	<p>Art. 22 - Norme transitorie e finali</p> <p>1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure per il conferimento degli assegni di ricerca avviate successivamente alla data dalla sua entrata in vigore.</p> <p>3. Gli assegni di ricerca attivati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, fino ad esaurimento degli stessi, continuano ad essere disciplinati dal "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca", emanato con decreto rettorale n. 2307 del 07/08/2014.</p>

Repertorio n.

Prot. n. del

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA (TIPO B)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CENTRO DI

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 che ha determinato l'importo minimo annuo lordo percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010";

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 relativo all'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;

VISTA la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative che ha prorogato di due anni la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la delibera del Consiglio della Struttura *[Dipartimento/Centro di]* del *[data]* con la quale è stata approvata l'emanazione di un bando per il sostegno di ricerche *[precisare quanto deliberato dal Consiglio della Struttura: es. di carattere innovativo e di eccellenza...]* proposte da giovani non strutturati nell'ambito delle seguenti *[aree disciplinari o settori scientifico disciplinari]* di interesse della struttura;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'emanazione di un bando di selezione per l'attribuzione di n. [num] assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

E' indetta una selezione per il conferimento di n. [assegno/i] per lo svolgimento di attività di ricerca per il sostegno di ricerche [precisare quanto deliberato dal Consiglio della Struttura] proposte da giovani non strutturati nell'ambito delle seguenti [aree disciplinari o settori scientifico disciplinari] di interesse della struttura dei settori scientifico disciplinari [n. SSD] di interesse del [Dipartimento/Centro di] da svolgersi presso il [Dipartimento/Centro di] .

L'assegno di ricerca, di durata [min 12 - max 36 mesi] e di importo, lordo percipiente, di Euro [min 19.367] è bandito ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca nell'ambito dei settori scientifico disciplinari [n. SSD] e verrà attribuito per l'esecuzione di progetti di ricerca autonomamente presentati dai candidati, da svolgersi presso il [Dipartimento/Centro di] (di seguito "sede della ricerca").

Inoltre, al fine di sostenere i costi della ricerca dei progetti presentati dai vincitori, sarà riconosciuto un contributo finanziario alle spese di ricerca secondo le modalità di seguito precisate: [indicare l'importo min-max del contributo alle spese di ricerca, le modalità di assegnazione, le spese ammissibili, ...]

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione:

[riportare i requisiti definiti dal Consiglio della Struttura ad esempio:

- i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico-professionale nell'area scientifica connessa all'attività di ricerca oggetto della collaborazione;

ovvero

- i dottori di ricerca o i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, con idonea e documentata esperienza scientifico-professionale post dottorale;

ovvero

-]

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, alla laurea specialistica/magistrale da parte della Commissione giudicatrice. Analogamente nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice.

Non possono essere titolari di assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, l'ENEA, l'ASI, l'Istituto Universitario Europeo, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e le altre scuole italiane di livello post-universitario assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010, non possono essere conferiti assegni a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato del Direttore della Struttura che ha emanato il bando.

Art. 3 – Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Direttore del *[Struttura Dipartimento/Centro di ...]*, redatta in carta semplice, dovrà essere, a pena di esclusione, presentata, entro il termine perentorio di *[15/30]* giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di affissione del presente bando all'Albo ufficiale dell'Università, attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) consegnata a mano in busta chiusa, al seguente indirizzo: *Al Direttore del Dipartimento di – Via*
- 2) spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: *Al Direttore del Dipartimento di – Via* Per il rispetto del termine *[farà/non farà]* fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

In alternativa alla raccomandata a.r. la domanda potrà essere spedita all'indirizzo PEC *[indicare l'indirizzo pec del dipartimento]*:

- tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in

ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner;

· tramite PEC-ID personale del candidato (conforme ai requisiti indicati dal DPCM 27.9.2012) unitamente alla relativa documentazione.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf; i documenti non devono superare il MB di pesantezza.

Il candidato dovrà allegare alla domanda la documentazione ritenuta utile ai fini della presente selezione, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande. Non saranno ammessi i candidati le cui domande saranno inoltrate, per qualsiasi motivo, dopo il termine suddetto.

La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sulla busta o sull'oggetto della PEC dovrà essere riportato l'oggetto del bando a cui si intende partecipare.

La domanda di partecipazione, redatta come da facsimile disponibile nel sito [*indicare il sito web del Dipartimento*], deve indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) *se cittadini italiani*: codice fiscale;
- 3) data e luogo di nascita;
- 4) cittadinanza;
- 5) residenza e recapito eletto ai fini della selezione;
- 6) recapito telefonico, indirizzo mail;
- 7) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- 8) di non ricoprire impieghi presso Università o altri Enti indicati nell'art.22 della Legge 240/2010;
- 9) di non avere rapporti di coniugio o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento o alla struttura sede della ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 10) elenco sottoscritto dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e di ogni altro titolo ritenuto utile alla selezione;
- 11) programma delle attività di ricerca, redatto in lingua inglese, secondo il facsimile reso disponibile al link: [*precisare il link della Struttura dove reperire il facsimile del progetto di ricerca*]
- 12) la dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'autenticità di quanto indicato nel curriculum allegato alla domanda e la conformità agli originali dei titoli e delle pubblicazioni allegate.

La domanda deve essere corredata da:

1. fotocopia di un documento riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto;
3. i titoli e le pubblicazioni valutabili ai fini della selezione, elencati nella domanda;
4. *[precisare gli altri eventuali documenti ritenuti utili es. lettere di presentazione, progetto di ricerca e relativo formato]*

Per i cittadini comunitari, i titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati. Le pubblicazioni possono essere presentate in originale o prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

I cittadini non comunitari possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ovvero utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei suddetti casi, al momento del conferimento dell'assegno, gli stati, le qualità personali e i fatti dichiarati dovranno essere comprovati mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, con le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 445/2000.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.

Il candidato si impegna a comunicare qualsiasi variazione nei recapiti indicati nella domanda.

Art. 4 – Procedura di selezione

La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e della qualità del progetto proposto da parte di una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore della struttura e composta da tre docenti e ricercatori esperti del settore in cui sarà svolta l'attività di ricerca.

[Potrà inoltre essere oggetto di valutazione anche un colloquio ovvero la Commissione potrà avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione esterni all'Università]

Per la valutazione comparativa dei candidati, la commissione dispone di 100 punti, di cui:

- **per i titoli:** *[specificare il punteggio max secondo quanto stabilito dal Consiglio della Struttura]* laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero). Nel caso in cui il titolo dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non

costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni;

- **per il curriculum scientifico-professionale** [specificare il punteggio max secondo quanto stabilito dal Consiglio della Struttura]: svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero) pertinenti all'attività di ricerca oggetto del bando;
- **per la produttività scientifica** [specificare il punteggio max secondo quanto stabilito dal Consiglio della Struttura]: quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato;
- **per il colloquio e/o per le lettere di presentazione (ove previste)**: [specificare il punteggio max secondo quanto stabilito dal Consiglio della Struttura].
- per il **progetto di ricerca**: qualità, grado di innovazione, fattibilità e sostenibilità del progetto e coerenza con il profilo del proponente.

[Se previsto il colloquio: *La data del colloquio è fissata per il giorno alle ore presso*

ovvero

La data del colloquio verrà comunicata ai candidati, a cura del Direttore della Struttura sede della ricerca, con congruo anticipo.]

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

L'assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi della vigente normativa.

Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria provvisoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

Per l'inserimento nella graduatoria, i candidati devono conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 50. In caso di parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.

Gli atti della selezione e la relativa graduatoria generale di merito sono approvati con Decreto del Direttore della Struttura che verrà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 5 – Stipula del contratto

Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati con la Struttura che ha bandito l'assegno ("sede della ricerca").

La struttura "sede della ricerca" concorderà con i vincitori della selezione la data entro la quale, pena la decadenza, dovrà stipularsi il contratto di assegnista.

La mancata stipula del contratto, nel termine sopra indicato, determina la decadenza del diritto all'assegno.

L'attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto che ha decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa.

I titolari in servizio presso Amministrazioni pubbliche devono essere collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.

Il conferimento dell'assegno non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate.

La Struttura provvederà a nominare un Referente con le modalità di seguito specificate [*precisare quanto deliberato dalla Struttura per la nomina del Referente*] e, per il tramite del Direttore, a garantire la gestione amministrativa del contributo alle spese di ricerca che resterà a disposizione per l'intera durata del contratto di assegnista.

Art. 6 – Diritti e doveri

I soggetti titolari di assegno sono tenuti a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto, che presenta caratteristiche di flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale.

I compiti dei titolari degli assegni sono determinati dal contratto individuale di collaborazione. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 7 - Segretezza e proprietà intellettuale

Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale

egli opera, dovranno essere considerati riservati. L'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.

L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell'Università.

Art. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo.

Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni.

Art. 9 - Verifica dell'attività dell'assegnista

Le modalità di verifica dell'attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono: **[specificare quanto deliberato dal Consiglio]**

Art. 10 – Norme di salvaguardia

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge n. 240/2010 s.m.i. e norme attuative, nel Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 dell'Università degli Studi di Padova e alla normativa vigente.

La Struttura si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ogni fase della procedura. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del decreto del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento di *Struttura Dipartimento/Centro*, Prof. *Nome Cognome*.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura e dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro e saranno conservati dall'Università degli Studi di Padova, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del procedimento amministrativo correlato.

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla selezione.

I dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi dell'Università di Padova ed ad altri soggetti solo nella quantità e nei limiti strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.


Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, compreso il diritto di accesso ai dati.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento di *Struttura Dipartimento/Centro* dell'Università degli Studi di Padova.

Padova,

Il Direttore del Dipartimento/Centro

FACSIMILE



Repertorio n.

Prot. n. del

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNO TIPO A)

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO/CENTRO DI **denominazione completa della struttura** con sede a, Via, cap..... (C.F. 80006480281 - P.IVA 00742430283), rappresentata dal Direttore del Dipartimento/Centro pro-tempore, Prof.

E

Il Dott., nato a (..) il, residente a, cap, Via(C.F.) nel seguito denominato "Assegnista";

PREMESSO

- che l'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 riconosce alle Università la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- che il Direttore del Dipartimento/Centro di **denominazione completa della struttura** in data **data** ha emanato il bando di selezione per il conferimento di n. **xx** assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento/Centro medesimo relativo al progetto di ricerca dal titolo "*Titolo del progetto – lo stesso del bando*", Area di ricerca **n. Area – descrizione Area** – Settore Scientifico -disciplinare **SSD**;

- che con provvedimento del **data**, è stata nominata la Commissione giudicatrice della Selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca;
- che con **provvedimento del Direttore del Dipartimento/Centro n. ...-... del data** sono stati approvati gli atti della Selezione per il conferimento di n. **xx** assegno per lo svolgimento di attività di ricerca dalla quale risulta vincitore il Dott. **Nome e Cognome**;
- che è necessario disciplinare le modalità dello svolgimento delle attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 240 e del vigente "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010" emanato con Decreto del Rettore n. **xx** del **xx/xx/xxxx**.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO

1. Il presente contratto ha per oggetto il conferimento di un assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui al progetto indicato in premessa e di seguito descritta: **[descrivere l'attività specifica]**.
2. L'Assegnista accetta di svolgere integralmente il programma di ricerca e i compiti che gli saranno affidati dal Responsabile Scientifico della ricerca che dovrà verificare altresì l'attività svolta.

ART. 2- NATURA DEL RAPPORTO

1. L'Università degli Studi di Padova, attraverso le proprie Strutture, può conferire assegni per la collaborazione o lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010" emanato con Decreto del Rettore n. **xx** del **xx/xx/xxxx** (di seguito Regolamento Assegni).
2. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione.

ART. 3 - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'Assegnista si impegna a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del presente contratto, che presenta caratteristiche di flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale, in condizioni di autonomia nei limiti del programma o fase di esso predisposti dal Responsabile Scientifico della ricerca e secondo le direttive generali del Responsabile stesso.

ART. 4 - DURATA DEL RAPPORTO

1. L'attività di ricerca si svolgerà nel periodo dal **data** al **data**.
2. Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato, ai sensi del vigente Regolamento, qualora la prosecuzione dell'attività di ricerca sia strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere.
3. E' prevista la sospensione del contratto per maternità e grave e documentata malattia.

ART. 5 - VERIFICHE DELL'ATTIVITA' DELL'ASSEGNISTA

1. **[precisare le modalità di verifica dell'attività deliberate dalla Struttura o, in mancanza]**
 1. Alla conclusione di ogni anno di attività il titolare dell'assegno deve presentare una relazione al Direttore del **[Dipartimento/Centro]** nella quale sono illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del Responsabile Scientifico della ricerca verrà valutata dal Consiglio della Struttura sede della ricerca.
 2. La valutazione negativa dell'attività svolta dall'Assegnista sarà causa di risoluzione del contratto senza obbligo di preavviso.
 3. Alla conclusione dell'assegno il titolare dello stesso deve presentare al Direttore del **[Dipartimento/Centro]** una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti.

ART. 6 - IMPORTO DELL'ASSEGNO

1. L'importo annuo dell'assegno, pari ad Euro **importo annuo indicato nel bando** al lordo degli oneri previdenziali a carico dell'Assegnista, verrà erogato in rate mensili posticipate.
2. Il suddetto importo è esente da prelievo fiscale ai sensi dell'art. 4 della L. 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni; è invece gravato dalla ritenuta previdenziale a norma dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della L. 08/08/1995, n. 335, e successive modificazioni.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo.


ART. 7- SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l'Assegnista è equiparato al "lavoratore" e pertanto si dovranno applicare le disposizioni normative previste per quest'ultimo in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 8 – SEGRETEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati. L'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.
2. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell'Università.

[Se l'assegno è attivato per lo svolgimento di ricerche nell'ambito di attività commerciale o su contratti che prevedono limitazioni alla proprietà intellettuale riportare le clausole di riservatezza del contratto sottoscritto con l'ente finanziatore relative alla pubblicazione e diffusione dei risultati della ricerca].



ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ


1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master.
2. L'Assegnista di ricerca non può far parte del personale di ruolo delle Università, istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, l'ENEA, l'ASI, l'Istituto Universitario Europeo, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e le altre scuole italiane di livello post-universitario assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca.
3. Non è ammesso il cumulo con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni
4. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.
5. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte del Dipartimento.

ART. 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Nei casi di gravi inadempienze, il Responsabile scientifico della ricerca contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della Struttura, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.

ART. 11- RECESSO

1. Ad entrambe le parti è riconosciuta la facoltà di recedere dal presente contratto.
2. In caso di recesso dal contratto la parte recedente è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni.



3. In caso di mancato preavviso da parte dell'Assegnista, l'Università può trattenere o recuperare dallo stesso un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non dato ovvero al maggior importo stabilito nel contratto.

4. Il recesso dal contratto da parte dell'Università è disposto con provvedimento del Direttore, previa deliberazione della Struttura su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal Responsabile scientifico della ricerca.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Assegnista con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Università, attraverso le proprie Strutture, è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi a cui sono dovuti in adempimento di normative o che svolgono servizi per conto dell'Università.

2. L'Università effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come integrato e specificato dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova, comporterà la risoluzione del presente contratto, in conformità a quanto in essi stabilito.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240 s.m.i.e norme attuative e nel vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 dell'Università degli Studi di Padova.

Padova,

L'ASSEGNISTA

IL DIRETTORE



.....

.....

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente l'art. 2 (natura del rapporto), l'art. 4 (durata del rapporto), l'art. 5 (verifiche dell'attività dell'assegnista), l'art. 8 (segretezza e proprietà intellettuale), l'art. 9 (incompatibilità), art.10 (risoluzione per inadempimento), art. 11 (recesso), art. 13 (codice di comportamento) del presente contratto.

Padova,

L'ASSEGNISTA

IL DIRETTORE

.....

.....

Facsimile

Repertorio n.

Prot. n. del

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA (TIPO A)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CENTRO DI

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 che ha determinato l'importo minimo annuo lordo percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010";

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 relativo all'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;

VISTA la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative che ha prorogato di due anni la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la delibera del Consiglio della Struttura *[Dipartimento/Centro di]* del *[data]* che ha approvato l'attivazione di n. *[assegno/i]* assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo *[Titolo del progetto]* da svolgersi presso il *[Dipartimento/Centro di]* sotto la supervisione del Prof. *[Nome Cognome]*, in qualità di Responsabile Scientifico;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'emanazione di un bando di selezione per l'attribuzione di n. [num] assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

E' indetta una selezione per il conferimento di n. [assegno/i] per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo [Titolo del progetto] da svolgersi presso il [Dipartimento/Centro di] sotto la supervisione del Prof. [Nome Cognome], in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di ricerca.

L'assegno di ricerca, di durata [min 12 - max 36 mesi] e di importo, lordo percipiente, di Euro [minimo 19.367] è bandito ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca i sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 nell'ambito del progetto di ricerca sopra citato, nell'Area Scientifica di Ateneo n. [area-descrizione], Settore Scientifico-Disciplinare [SSD].

L'assegno di ricerca, finanziato da [ente finanziatore], ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di ricerca di seguito specificata [specificare l'attività]

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione:

[riportare i requisiti definiti dal Consiglio della Struttura ad esempio:

- i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico-professionale nell'area scientifica connessa all'attività di ricerca oggetto della collaborazione;

ovvero

- i dottori di ricerca o i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, con idonea e documentata esperienza scientifico-professionale post dottorale;

ovvero

-]

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, alla laurea specialistica/magistrale da parte della Commissione giudicatrice. Analogamente nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice.

Non possono essere titolari di assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca

e di sperimentazione, l'ENEA, l'ASI, l'Istituto Universitario Europeo, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e le altre scuole italiane di livello post-universitario assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010, non possono essere conferiti assegni a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato del Direttore della Struttura che ha emanato il bando.

Art. 3 – Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Direttore del [Struttura Dipartimento/Centro di ...], redatta in carta semplice, dovrà essere, a pena di esclusione, presentata, entro il termine perentorio di [15/30] giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di affissione del presente bando all'Albo ufficiale dell'Università, attraverso una delle seguenti modalità:

1) **consegnata a mano** in busta chiusa, al seguente indirizzo: *Al Direttore del Dipartimento di – Via*

2) spedita, tramite **raccomandata con avviso di ricevimento**, al seguente indirizzo: *Al Direttore del Dipartimento di – Via* Per il rispetto del termine [farà/non farà] fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

In alternativa alla raccomandata a.r. la domanda potrà essere spedita all'indirizzo **PEC** [indicare l'indirizzo pec del Dipartimento]:

- tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;

- tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner;

- tramite PEC-ID personale del candidato (conforme ai requisiti indicati dal DPCM 27.9.2012) unitamente alla relativa documentazione.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf; i documenti non devono superare 1 MB di pesantezza.

Il candidato dovrà allegare alla domanda tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della presente selezione, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non saranno ammessi i candidati le cui domande saranno inoltrate, per qualsiasi motivo, dopo il termine suddetto.

La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sulla busta o sull'oggetto della PEC dovrà essere riportato l'oggetto del bando a cui si intende partecipare.

La domanda di partecipazione, redatta come da facsimile disponibile nel sito [*indicare il sito web del Dipartimento*], deve indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) *se cittadini italiani*: codice fiscale;
- 3) data e luogo di nascita;
- 4) cittadinanza;
- 5) residenza e recapito eletto ai fini della selezione;
- 6) recapito telefonico, indirizzo mail;
- 7) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- 8) di non ricoprire impieghi presso Università o altri Enti indicati nell'art.22 della Legge 240/2010;
- 9) di non avere rapporto di coniugio o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento o alla struttura sede della ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 10) elenco sottoscritto dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e di ogni altro titolo ritenuto utile alla selezione;
- 11) la dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'autenticità di quanto indicato nel curriculum allegato alla domanda e la conformità agli originali dei titoli e delle pubblicazioni allegate.

La domanda deve essere corredata da:

1. fotocopia di un documento riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto;
3. i titoli e le pubblicazioni valutabili ai fini della selezione, elencati nella domanda;
4. ... [*precisare gli altri eventuali documenti ritenuti utili es. lettere di presentazione,*]

Per i cittadini comunitari, i titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati. Le pubblicazioni possono essere presentate in originale o prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

I cittadini non comunitari possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ovvero utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei suddetti casi, al momento del conferimento dell'assegno, gli stati, le qualità personali e i fatti dichiarati dovranno essere comprovati mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, con le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 445/2000.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.

Il candidato si impegna a comunicare qualsiasi variazione nei recapiti indicati nella domanda.

Art. 4 – Procedura di selezione

La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e di un colloquio [e/o delle lettere di presentazione] da parte di una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore della struttura e composta da tre membri esperti del settore in cui sarà svolta l'attività di collaborazione, uno dei quali, di norma, è il Responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Per la valutazione comparativa dei candidati, la commissione dispone di 100 punti, di cui:

- **per i titoli:** [specificare il punteggio max secondo quanto stabilito dal Consiglio della Struttura] laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero). Nel caso in cui il titolo dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni;
- **per il curriculum scientifico-professionale** [specificare il punteggio max secondo quanto stabilito dal Consiglio della Struttura]: svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero) pertinenti all'attività di ricerca oggetto del bando;
- **per la produttività scientifica** [specificare il punteggio max secondo quanto stabilito dal Consiglio della Struttura]: quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato;
- **per il colloquio e/o per le lettere di presentazione:** [specificare il punteggio max secondo quanto stabilito dal Consiglio della Struttura].

La data del colloquio è fissata per il giorno alle ore presso
ovvero

La data del colloquio verrà comunicata ai candidati, a cura del Direttore della Struttura sede della ricerca, con congruo anticipo.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

L'assenza del candidato alle prove sarà considerato come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi della vigente normativa.

Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria provvisoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

Per l'inserimento nella graduatoria, i candidati devono conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 50. In caso di parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.

Gli atti della selezione e la relativa graduatoria generale di merito sono approvati con Decreto del Direttore della Struttura che verrà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 5 – Stipula del contratto

Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati con la Struttura che ha bandito l'assegno.

Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, i compiti e le principali attività di ricerca affidate, il trattamento economico e previdenziale spettante.

Al vincitore della selezione la Struttura comunicherà la data entro la quale, pena la decadenza, dovrà stipularsi il relativo contratto.

La mancata stipula del contratto nel termine sopraindicato, determina la decadenza del diritto all'assegno. In tal caso subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria generale di merito.

L'attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto che ha decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa.

I titolari in servizio presso Amministrazioni pubbliche devono essere collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.

Il conferimento dell'assegno non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate.

Art. 6 – Diritti e doveri

I soggetti titolari di assegno sono tenuti a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto, che presenta caratteristiche di flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale, in condizioni di autonomia nei limiti del programma o fase di esso predisposti dal Responsabile Scientifico della ricerca e secondo le direttive generali del Responsabile stesso.

Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 7 - Segretezza e proprietà intellettuale

Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati. L'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.

L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell'Università.

[Se l'assegno è attivato per lo svolgimento di ricerche nell'ambito di attività commerciale o su contratti che prevedono limitazioni alla proprietà intellettuale riportare le clausole di riservatezza del contratto sottoscritto con l'ente finanziatore relative alla pubblicazione e diffusione dei risultati della ricerca].

Art. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo.

Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi del Responsabile Scientifico della ricerca o sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni.

Art. 9 - Verifica dell'attività dell'assegnista

Le modalità di verifica dell'attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono: [specificare quanto deliberato dal Consiglio]

Art. 10 – Norme di salvaguardia

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge n. 240/2010 s.m.i. e norme attuative, nel vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 dell'Università degli Studi di Padova e alla normativa vigente.

La Struttura si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ogni fase della procedura. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del decreto del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.


Il responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento di *Struttura Dipartimento/Centro*, Prof. Nome Cognome.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura e dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro e saranno conservati dal Dipartimento di [Struttura Dipartimento/Centro], nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del procedimento amministrativo correlato.

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla selezione.

I dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi dell'Università di Padova e ad altri soggetti nella quantità e



nei limiti strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.


Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, compreso il diritto di accesso ai dati.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento di *[Struttura Dipartimento/Centro]* dell'Università degli Studi di Padova.

Padova,

Il Direttore del Dipartimento/Centro

FACSIMILE



Repertorio n.

Prot. n. del

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNO TIPO B)

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO/CENTRO DI **denominazione completa della struttura** con sede a, Via, cap..... (C.F. 80006480281 - P.IVA 00742430283), rappresentata dal Direttore del Dipartimento/Centro pro-tempore, Prof.

E

Il Dott., nato a (..) il, residente a, cap, Via(C.F.) nel seguito denominato "Assegnista";

PREMESSO

- che l'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 riconosce alle Università la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- che il Direttore del Dipartimento/Centro di **denominazione completa della struttura** in data **data** ha emanato un bando per il sostegno di ricerche *[precisare quanto deliberato dal Consiglio della Struttura: es. di carattere innovativo e di eccellenza...]* proposte da giovani non strutturati nell'ambito delle seguenti *[aree disciplinari o settori scientifico disciplinari]* di interesse della struttura;

- che con provvedimento del **data**, è stata nominata la Commissione giudicatrice della Selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca;
- che con **provvedimento del Direttore del Dipartimento/Centro n. ...-... del data** sono stati approvati gli atti della Selezione per il conferimento di n. **xx** assegno per lo svolgimento di attività di ricerca dalla quale risulta vincitore il Dott. **Nome e Cognome**;
- che è necessario disciplinare le modalità dello svolgimento delle attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 240 e del vigente "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010" emanato con Decreto del Rettore n. **xx** del **xx/xx/xxxx**.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO

1. Il presente contratto ha per oggetto il conferimento di un assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca indicata nel progetto dal titolo *[riportare il titolo del progetto]* allegato al presente contratto, di cui fa parte integrante (Allegato 1 – copia del progetto presentato sottoscritto in originale).
2. L'Assegnista accetta di svolgere integralmente il programma di ricerca previsto dal progetto in modo continuativo e non meramente occasionale in coordinamento con il Prof. *[Cognome e Nome]* nominato dalla Struttura quale Referente per le attività di ricerca.

ART. 2- NATURA DEL RAPPORTO

1. L'Università degli Studi di Padova, attraverso le proprie Strutture, può conferire assegni per la collaborazione o lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010" emanato con Decreto del Rettore n. **xx** del **xx/xx/xxxx** (di seguito Regolamento Assegni).
2. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione.



ART. 3 - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'Assegnista si impegna a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca prevista nel progetto approvato, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale, in condizioni di autonomia e nei limiti del programma approvato con il coordinamento del Referente.

ART. 4 - DURATA DEL RAPPORTO

1. L'attività di ricerca si svolgerà nel periodo dal **data** al **data**.
2. E' prevista la sospensione del contratto per maternità e grave e documentata malattia, fermo restando che le predette cause di sospensione provocano il rinvio della scadenza del contratto.

ART. 5 - VERIFICHE DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSEGNISTA


1. *[precisare le modalità di verifica dell'attività deliberate dalla Struttura e della rendicontazione del contributo alla ricerca o, in mancanza]*

1. Alla conclusione di ogni anno di attività il titolare dell'assegno deve presentare una relazione al Direttore del **[Dipartimento/Centro]** nella quale sono illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del Responsabile Scientifico della ricerca verrà valutata dal Consiglio della Struttura sede della ricerca.

2. La valutazione negativa dell'attività svolta dall'Assegnista sarà causa di risoluzione del contratto senza obbligo di preavviso.

3. Alla conclusione dell'assegno il titolare dello stesso deve presentare al Direttore del **[Dipartimento/Centro]** una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti.

ART. 6 - IMPORTO DELL'ASSEGNO



1. L'importo annuo dell'assegno, pari ad Euro **importo annuo indicato nel bando** al lordo degli oneri previdenziali a carico dell'Assegnista, verrà erogato in rate mensili posticipate.
2. Il suddetto importo è esente da prelievo fiscale ai sensi dell'art. 4 della L. 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni; è invece gravato dalla ritenuta previdenziale a norma dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della L. 08/08/1995, n. 335, e successive modificazioni.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo.

ART. 7- SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l'Assegnista è equiparato al "lavoratore" e pertanto si dovranno applicare le disposizioni normative previste per quest'ultimo in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 8 – SEGRETEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati. L'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.
2. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell'Università.

ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ



1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master.
2. L'Assegnista di ricerca non può far parte del personale di ruolo delle Università, istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, l'ENEA, l'ASI, l'Istituto Universitario Europeo, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e le altre scuole italiane di livello post-universitario assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca.
3. Non è ammesso il cumulo con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni
4. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.
5. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte del Dipartimento.

ART. 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Nei casi di gravi inadempienze, il Responsabile scientifico della ricerca contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della Struttura, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.

ART. 11- RECESSO

1. Ad entrambe le parti è riconosciuta la facoltà di recedere dal presente contratto.
2. In caso di recesso dal contratto la parte recedente è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni.



3. In caso di mancato preavviso da parte dell'Assegnista, l'Università può trattenere o recuperare dallo stesso un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non dato ovvero al maggior importo stabilito nel contratto.

4. Il recesso dal contratto da parte dell'Università è disposto con provvedimento del Direttore, previa deliberazione della Struttura su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal Responsabile scientifico della ricerca.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Assegnista con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Università, attraverso le proprie Strutture, è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi a cui sono dovuti in adempimento di normative o che svolgono servizi per conto dell'Università.

2. L'Università effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come integrato e specificato dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova, comporterà la risoluzione del presente contratto, in conformità a quanto in essi stabilito.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240 s.m.i. e norme attuative e nel vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 dell'Università degli Studi di Padova.

Padova,

L'ASSEGNISTA

IL DIRETTORE



.....

.....

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente l'art. 2 (natura del rapporto), l'art. 4 (durata del rapporto), l'art. 5 (verifiche dell'attività dell'assegnista), l'art. 8 (segretezza e proprietà intellettuale), l'art. 9 (incompatibilità), art.10 (risoluzione per inadempimento), art. 11 (recesso), art. 13 (codice di comportamento) del presente contratto.

Padova,

L'ASSEGNISTA

IL DIRETTORE

.....

.....

Facsimile